

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO AIA-RIR 20 settembre 2021, n. 380

ID AIA 655 “ASECO SpA” – Installazione di Marina di Ginosa (TA) alla Contrada Lama di Pozzo. Modifica non sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 2 del 27/01/2016 e s.m.i. per l’esercizio dell’installazione di produzione di compost, codice IPPC 5.3.b.1 di cui all’Allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 e smi.

Il Dirigente della Servizio AIA/RIR

- **Visti** gli articoli 4 e 5 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- **Vista** la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
- **Visti** gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 165/01;
- **Visto** l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- **Visto** l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- **Vista** la D.G.R. Puglia n. 675/2011 di organizzazione dei servizi di Presidenza e della Giunta Regionale con cui è stato istituito il Servizio Rischio Industriale;
- **Vista** la Determinazione Dirigenziale n. 22 del 20/10/2014, recante “Riassetto organizzativo degli uffici dell’Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e delle opere pubbliche”, con la quale il Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione ha provveduto, tra l’altro, alla ridenominazione dell’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti in Ufficio Autorizzazione Integrata Ambientale e ad assegnarne le funzioni;
- **Vista** la D.G.R. n. 1518 del 31/07/2015, con cui è stato adottato in attuazione del modello organizzativo denominato “MAIA”, l’atto di Alta Organizzazione che disciplina il sistema organizzativo della Presidenza e della Giunta Regionale e le successive modifiche ed integrazioni dello stesso;
- **Visto** il DPGR Puglia n. 443/2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato “MAIA”, che prevede una ricollocazione delle strutture operative, diversamente denominate, nell’ambito di sei Dipartimenti e che, pertanto, il “Servizio Rischio Industriale” assume la ridenominazione di “Sezione Rischio industriale” mentre l’Ufficio AIA assume ora la denominazione di Servizio AIA.
- **Vista** la D.G.R. n. 458 del 8/04/2016 con cui, in attuazione del suddetto modello organizzativo, sono state definite le Sezioni di Dipartimento e le relative funzioni, con particolare riferimento alla Sezione “Autorizzazioni ambientali” e la provvisoria collocazione dei Servizi ad essa afferenti, tra cui il Servizio AIA-RIR;
- **Vista** la determinazione n. 21 del 15/06/2016 con la quale il Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione, nelle more del completamento della fase attuativa del nuovo sistema organizzativo della Regione, ha prorogato gli incarichi di direzione dei Servizi sino al 31/10/2016;
- **Visto** il D.P.G.R. n. 316 del 17/05/2016 avente per oggetto “Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni”.
- **Vista** la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016 di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio;
- **Vista** la D.G.R. n. 997 del 23.12.2016 con la quale è stato istituito il Servizio AIA-RIR incardinato all’interno della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
- **Vista** la D.D. n.40 del 18.12.2019 del Dipartimento Risorse Finanziarie Strumentali, Personale e Organizzazione, con la quale è stato conferito all’ing. Maria Carmela Bruno l’incarico di direzione del Servizio AIA/RIR.
- **Vista** la Deliberazione della Giunta regionale 30 giugno 2021, n. 1084 avente ad oggetto “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di

- indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale”;
- **Vista** la determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione n. 07 del 01 settembre 2021 con cui si provvedeva alla proroga, fino alla data del 31 ottobre 2021, degli incarichi di dirigente di Servizio.

Visti inoltre:

- la Delibera di G.R. n. 1388 del 19 settembre 2006: “Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento. Individuazione della “Autorità Competente - Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse”;
- la Legge 241/90: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- la L.R. 14 giugno 2007, n. 17: “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale”;
- la L.R. 3 del 12 febbraio 2014 “Esercizio delle funzioni amministrative in materia di Autorizzazione integrata ambientale (AIA) - Rischio di incidenti rilevanti (RIR) - Elenco tecnici competenti in acustica ambientale”;
- la DGRP n. 648 del 05/04/2011 “Linee guida per l’individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l’indicazione dei relativi percorsi procedurali” e smi;
- il Decreto Legislativo 152/06 e smi, alla parte seconda Titolo III-BIS “Autorizzazione Integrata Ambientale” disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento per alcune categorie di impianti industriali;
- il D.Lgs. 46 del 4 marzo 2014 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento);
- la Legge Regionale 18/2012 e smi;
- il D.M. 58 del 6 marzo 2017 “Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all’articolo 8-bis”.
- la DGR 36 del 12 gennaio 2018 “Decreto 6 marzo 2017, n. 58. Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte seconda, nonché ai compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all’articolo 8-bis. Adeguamento regionale ai sensi dell’articolo 10 comma 3.”

Vista la relazione del Servizio così formulata:

Dalla documentazione rinvenuta in atti, si evince quanto segue.

Sinteticamente, l’installazione è stata autorizzata al prosieguo dell’esercizio con l’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determina A.I.A. n. 2 del 27/01/2016 e s.m.i..

Il progetto prevede la modifica AIA per la quale il Gestore ha presentato, con nota prot. n. 145 av/MC 05.19 del 17/05/2019 acquisita al nostro prot. n. 6017 e 6029 del 20/05/2019, la comunicazione di modifica ai sensi della DGRP 648/2011 e s.m.i. ai fini della successiva valutazione del carattere di sostanzialità o non sostanzialità, per la realizzazione degli interventi di:

1. implementazione del sistema di filtrazione delle acque di prima pioggia con il riempimento a sabbia del filtro, funzionante per caduta, in luogo del carbone attivo originariamente previsto, nonché mediante l’inserimento a valle dei due filtri a sabbia funzionanti per caduta, di ulteriori tre filtri funzionanti a pressione dei quali uno a sabbia di quarzo, uno a carboni attivi e un deferrizzatore;
2. realizzazione dei bacini di contenimento per la raccolta in emergenza del percolato che potrebbe

- trafilare dalle pareti perimetrali;
3. esclusione, dal processo produttivo, dell'impianto di trattamento di concentrazione sottovuoto a pompa di calore dal sistema di raccolta e trattamento del percolato;
 4. inattività della stazione di insacchettamento dal processo produttivo in relazione a contingenti situazioni operative e di mercato;
 5. individuazione di area pavimentata dedicata esclusivamente alla sosta di attrezzature e macchinari da lavoro;
 6. implementazione della linea di lavaggio mezzi mediante allestimento di due punti di lavaggio in aree impermeabilizzate in luogo di un'unica area di lavaggio originariamente prevista; la seconda linea di lavaggio è finalizzata ad assicurare il lavaggio degli pneumatici dei mezzi adibiti al trasporto della FORSU immediatamente dopo lo scarico.
 7. introduzione della seconda biospremitrice in aggiunta all'esistente, per conformare la capacità operativa di trattamento e recupero della frazione organica alle soglie previste nei titoli autorizzativi dell'impianto, non generando variazioni né di qualità né di quantità del rifiuto da trattare;
 8. sostituzione del bacino di contenimento dell'olio lubrificante con uno a norma;
 9. protezione della tettoia parcheggio automezzi su due lati perimetrali con teli in PVC;
 10. dotazione di una nuova scaffalatura a norma per lo stoccaggio dei rifiuti posta sotto la tettoia parcheggio automezzi;
 11. monitoraggio manuale quotidiano in discontinuo dei parametri temperatura e ossigeno nella fase di biossidazione;
 12. attribuzione alle acque reflue chiarificate assimilate alle domestiche del codice CER 16.10.02 in aggiunta al 20.03.04 attribuito alla sola componente fangosa;
 13. identificazione nella planimetria tav. 7 rev4 del deposito temporaneo in vasca dei residui derivanti dal trattamento di disoleazione delle acque meteoriche con attribuzione del codice CER 19.02.07.

Il procedimento viene così ricostruito:

- l'installazione in oggetto esercisce in forza dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determina Dirigenziale n. 2 del 27.01.2016 della Regione Puglia (nel seguito AIA);
- è stata autorizzata la modifica non sostanziale dell'installazione con Determina Dirigenziale n. 179 del 1° ottobre 2018 della Regione Puglia (nel seguito D.D. 179/2018) per ottemperare alla prescrizione AIA che imponeva il confinamento delle aree di lavorazione comportanti emissioni odorigene in conformità alle BAT di settore e alla L.R. 23/2015;
- in data 20/11/2020 è stata perfezionata l'aggiudicazione provvisoria della gara di appalto dei lavori di adeguamento impiantistico autorizzati con la D.D. 179/2018. Tali lavori sono stati consegnati all'impresa appaltatrice in data 9 marzo 2021.
- Il procedimento amministrativo in oggetto riguarda la modifica AIA ai sensi della DGRP 648/2011 e smi, per la quale il Gestore ha presentato la documentazione con nota prot. n. 145 av/MC 05.19 del 17/05/2019 ed acquisita al nostro prot. n. 6017 e 6029 del 20/05/2019, ai fini della successiva valutazione del carattere di sostanzialità o non sostanzialità.
Tale istanza, redatta ai sensi della D.G.R. n. 648/2011, è scaturita dalla diffida, nota prot. n. 4647 del 17.04.2019, che dava un termine di 30 giorni dalla notifica della stessa per adempiere ai rilievi descritti nel rapporto conclusivo delle attività di ispezione ambientale ordinaria di marzo 2019 e di ispezione ambientale straordinaria di 05/04/2019 di ARPA Puglia-DAP Taranto.
- Con nota prot. n. 6693 del 04/06/2019 il Servizio AIA/RIR ha comunicato l'avvio del procedimento, fornendo le informazioni di cui agli artt. 7 e seguenti della L. 241/1990 e s.m.i..
- Con nota prot. n. 7070 del 11/06/2019 il Servizio AIA/RIR ha richiesto parere specifico ad ARPA DAP-Taranto sul Piano di Monitoraggio e Controllo revisionato dal proponente, visto che tra le modifiche proposte è risultata una modifica, punto 11, relativa al "monitoraggio manuale quotidiano in discontinuo dei parametri temperatura e ossigeno nella fase di biossidazione".

- Con nota prot. n. 56188 del 29/07/2019 ed acquisita al prot. n. 9428 del 29/07/2019 ARPA Puglia – DAP Taranto ha chiesto l’invio del P MEC revisionato in quanto illeggibile, aggiungendo tra l’altro osservazioni specifiche sugli interventi di modifica di cui ai punti 6 e 11.
- Con nota prot. n. 216 lp/AV 10.19 del 03.10.2019 ed acquisita al prot. n. 12016 del 04/10/2019, la società ASECO S.p.a. ha inoltrato il P MEC revisionato e ha dichiarato di aver recepito le osservazioni formulate da ARPA sia nel P MEC che nella planimetria “TAVOLA 7_Rev 5 Planimetria Generale con aree di deposito materie prime ed ausiliarie – prodotti intermedie rifiuti”.
- Con nota prot. n. 14194 del 19/11/2019 il Servizio AIA/RIR ha sollecitato ARPA Puglia – DAP Taranto il parere specifico sul Piano di Monitoraggio e Controllo revisionato dal proponente.
- Con nota prot. n. 11407 del 20/02/2020 ed acquisita al prot. n. 2636 del 21/02/2020, ARPA Puglia – DAP Taranto ha trasmesso le proprie valutazioni sulla proposta di P MeC con richiesta di integrazioni rispetto agli ulteriori rilievi effettuati.
- Con nota prot. n. 3388 del 06/03/2020 il Servizio AIA/RIR ha fornito chiarimenti circa le osservazioni formulate da Arpa con nota prot. n. 2636 del 21/02/2020 ed ha invitato il gestore ad aggiornare il P MeC per definitiva approvazione.
- Con nota prot. n. 153 del 27/08/2020 ed acquisita al prot. n. 10047 del 27/08/2020, la società ASECO S.p.a. ha riscontrato che : *“..., sottolineando che sono sempre state regolarmente effettuate le attività di monitoraggio e controllo ambientale previste da P MeC e richieste da ARPA, si comunica che è in corso la revisione del Piano di Monitoraggio e Controllo (P MeC), alla luce dell’ultimo procedimento autorizzativo A.I.A. approvato con la D.D. n. 179/2018, che tiene in debita considerazione sia le recenti disposizioni delle BAT Conclusion sia le ultime indicazioni di ARPA – DAP Ta. Si informa altresì che è in corso la procedura di gara per l’affidamento dei lavori di revamping dell’installazione, che prevede come criterio di aggiudicazione l’offerta economicamente più vantaggiosa con proposte migliorative al progetto di gara, al momento non note alla scrivente, strettamente connesse al nuovo P MeC in fase di aggiornamento.”*
- Con nota prot. n. 222 av/MC 12.20 del 18 dicembre 2020 ed acquisita al prot. n. 16359 del 23/12/2020, la società ASECO S.p.a. ha inoltrato il P MeC “P MeC_Rev05_dicembre 2020”, aggiornato e perfezionato con l’adeguamento impiantistico autorizzato con la D.D. n. 179/2018, a seguito di aggiudicazione provvisoria della gara di appalto dei lavori, e con le ultime indicazioni di ARPA;
- Con nota prot. n. 10770 del 16/07/2021 il Servizio AIA/RIR faceva richiesta del pagamento della tariffa istruttoria al fine di concludere il procedimento.
- Con nota prot. 156 gp/AV 07.2021 acquisita al nostro prot. n. 11409 del 28/07/2021, la Società ha inoltrato evidenza del pagamento degli oneri istruttori.

Giova preliminarmente soffermarsi sulla definizione di modifica AIA, ancor prima di entrare nel merito del carattere di sostanzialità o non sostanzialità, di cui all’art. 5 comma 1 lettera l) del D.Lgs. 152/06 e smi come testualmente riportata:

“la variazione di un piano, programma, impianto o progetto approvato, compresi, nel caso degli impianti e dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti sull’ambiente”.

A tal riguardo si ritiene, pertanto, che **gli interventi di cui ai punti 3, 4, 5, 12 e 13 non siano inquadrabili nella definizione di modifica AIA** in quanto non producono effetti sull’ambiente, ma sono interventi soggetti a comunicazioni obbligatorie all’Autorità Competente, da effettuare ai sensi della prescrizione n. 63 del Documento Tecnico AIA di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 2 del 27/01/2016 e s.m.i..

Valutazioni in merito alla sostanzialità o non sostanzialità degli interventi 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Premesso che:

- il D.Lgs.152/2006 e s.m.i., alla parte seconda Titolo III-bis “Autorizzazione Integrata Ambientale” disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell’ Autorizzazione Integrata Ambientale al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento per alcune categorie di impianti industriali;

- il D.Lgs. 152/2006 all'art.29-*nonies* comma 1 *“Modifica degli impianti o variazione del gestore”* stabilisce che *“Il gestore comunica all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l). L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis), ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate.”*;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 648 del 05.04.2011 *“Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali”* disciplina il coordinamento fra la disciplina AIA e la disciplina specifica della VIA, nell'ambito di modifiche proposte dal Gestore di impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.

Per gli interventi di cui ai **punti 1,2,6,7,8,9,10,11**, pur assimilando detti interventi a modifiche AIA si rileva che:

- il quadro complessivo delle emissioni in atmosfera, degli scarichi idrici e dei rifiuti non subisce variazioni a seguito delle modifiche introdotte le quali non comportano variazioni sugli impatti in relazione all'intero impianto, la variazione dei consumi specifici energetici ed idrici, né l'aumento di potenzialità o la modifica di attività autorizzate;
- le modifiche introdotte interessano le stazioni di trattamento già esistenti all'interno dell'attuale perimetro dell'impianto e rispondono alle prescrizioni contenute nel provvedimento di AIA.
- non vengono altresì modificate né le superfici di stoccaggio già autorizzate in AIA, né i quantitativi complessivamente autorizzati.

SI RILEVA CHE TALI MODIFICHE POSSANO RITENERSI DI CARATTERE NON SOSTANZIALE in quanto:

- non rispondono ai requisiti indicati all'art. 5 comma 1 lettera l-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- rientrano nella casistica prevista dalla DGR 648/2011 per le modifiche non sostanziali;
- costituiscono attuazione di prescrizioni per adempiere ai rilievi descritti nel rapporto conclusivo delle attività di ispezione ambientale ordinaria di marzo 2019 e di ispezione ambientale straordinaria di 05/04/2019 di ARPA Puglia-DAP Taranto
- non sono previsti incrementi della capacità produttiva dell'attività IPPC;
- non comportano l'incremento di una delle grandezze oggetto della soglia;
- non sono previste modifiche dello scenario emissivo (atmosfera e scarichi idrici) già autorizzato;
- non prevedono l'introduzione di nuovi rifiuti trattati;
- non prevedono modifiche di volumi e aree dei fabbricati adibiti ai processi;
- non prevedono modifiche ai volumi delle aree di stoccaggio e messa in riserva;
- non prevedono la variazione dei consumi specifici energetici ed idrici.
- non prevedono complessive modifiche al Piano di Monitoraggio e Controllo.

Tutto quanto sopra esposto, si sottopone al Dirigente del Servizio per il provvedimento di competenza per modifica non sostanziale che riterrà più opportuno adottare.

Il Funzionario P.O. AIA
Ing. Stefania Melis

Si conferma che lo schema di provvedimento, sotto il profilo tecnico e prescrittivo, ha una formulazione coerente con gli analoghi provvedimenti di autorizzazione integrata ambientale ordinariamente adottati dal Servizio.

P.O. Coordinamento AIA
Ing. Michela Inversi

VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/03**Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs 196/03 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Adempimenti contabili di cui alla LR Puglia n. 28/2001 e s.m.i

dal presente provvedimento non deriva alcun onere economico a carico del bilancio regionale

Il Dirigente della Servizio AIA

tutto quanto premesso, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., sulla scorta dell'istruttoria tecnica condotta dal Servizio AIA-RIR,

DETERMINA

fatte salve le considerazioni esposte in narrativa, che qui si intendono tutte integralmente riportate e trascritte:

- di autorizzare e qualificare non sostanziale, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e DGRP 648/2011 e s.m.i, la modifica associata ai seguenti interventi:
 1. implementazione del sistema di filtrazione delle acque di prima pioggia;
 2. realizzazione dei bacini di contenimento per la raccolta in emergenza del percolato;
 3. implementazione della linea di lavaggio mezzi mediante allestimento di due punti di lavaggio in aree impermeabilizzate;
 4. introduzione della seconda biospremitrice in aggiunta all'esistente;
 5. sostituzione del bacino di contenimento dell'olio lubrificante con uno a norma;
 6. protezione della tettoia parcheggio automezzi su due lati perimetrali con teli in PVC
 7. dotazione di una nuova scaffalatura a norma per lo stoccaggio dei rifiuti posta sotto la tettoia parcheggio automezzi (punto 35 tav. 7 rev4)
 8. monitoraggio manuale quotidiano in discontinuo dei parametri temperatura e ossigeno nella fase di bi ossidazione;
- di prescrivere per la modifica n.3 che il lavaggio mezzi nei due punti di lavaggio deve avvenire esclusivamente con acqua senza l'utilizzo di detersivi;
- di prendere atto dell'aggiornamento del PMeC - Rev. 05 DICEMBRE 2020 la cui definitiva approvazione, ferma restando la qualifica di modifica non sostanziale, è demandata ad ARPA Puglia – DAP Taranto;
- di stabilire che il presente provvedimento non esonera il Gestore dal conseguimento di altre eventuali autorizzazioni o provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la realizzazione ed esercizio della modifica in oggetto;
- l'istruttoria del presente provvedimento è stata espletata esclusivamente in relazione alla modifica oggetto di comunicazione da parte del Gestore;
- il Gestore deve rispettare tutte le prescrizioni impartite con la Determina Dirigenziale n. 2 del 27 gennaio 2016, che si intendono qui integralmente riportate;
- che per ogni eventuale ulteriore modifica impiantistica, il Gestore dovrà trasmettere all'Autorità Competente la comunicazione/richiesta di autorizzazione secondo le modalità disciplinate dalla DGRP 648 del 05/04/2011 "Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali" e s.m.i;
- che l'autorizzazione di aggiornamento, per modifica non sostanziale, rilasciata ai sensi dell'art. 29 - nonies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i, ha termine finale di validità coincidente con quella dell'Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata;
- che la presente autorizzazione di aggiornamento riguarda gli aspetti AIA relativi esclusivamente alla

modifica oggetto di istanza e non anche all'intera installazione che, diversamente, dovrà essere oggetto di riesame nei termini indicati dall'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i;

- di confermare la validità di tutte le altre prescrizioni del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale;

di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio AIA-RIR, al Gestore "ASECO SpA";

di trasmettere il presente provvedimento all'ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Taranto, all'ARPA Puglia Direzione Scientifica, all'Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti, al Comune di Ginosa, alla Provincia di Taranto, alla ASL di Taranto, alla Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche.

Il presente provvedimento, redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e s.m.i., emesso in forma di documento informatico ex D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, è composta da n. 13 pagine. Il presente provvedimento,

- a) fa salvi i diritti di terzi e le competenze di altri Enti e/o Uffici, pertanto non sostituisce altre Autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi dovuti a termini di legge;
- b) è pubblicato all'Albo Telematico del sito www.regione.puglia.it per un periodo pari almeno dieci giorni, ai sensi dell'art. 7 ed 8 del L.R. n.15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015;
- c) è trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015 .
- d) sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it, Sezione Trasparenza, Provvedimenti dirigenti;
- e) sarà pubblicato sul BURP;

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e s.m.i, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di pubblicazione sul BURP, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Il Dirigente della Servizio AIA/RIR

Ing. Maria Carmela Bruno